

## COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

### COMPOSIZIONE

#### Articolo 1 Composizione

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 3 membri con diritto di voto oltre ad un segretario verbalizzante e delibera a maggioranza assoluta operando con almeno la presenza di 2 membri di cui uno il Presidente. Nel caso di presenza di due rappresentanti e di parità di voti vale il voto del Presidente.
2. E' membro di diritto con la qualifica di segretario il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata.

**Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.**

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

3. La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente la qualifica verrà assunta da un suo sostituto scelto in seno ai membri della Commissione stessa;
5. Nel caso di assenza del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata la funzione di segretario verbalizzante può essere assunta dal suo sostituto d'ufficio o un suo delegato all'interno dell'ufficio tecnico comunale.

#### ARTICOLO 2 Nomina e designazione

1. La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale.
2. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che ad insindacabile giudizio della Giunta costituiscano ragioni per la revoca della nomina, la Giunta provvede alla nomina del componente in sostituzione del membro effettivo dimissionario, decaduto o revocato.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

### **ARTICOLO 3**

#### **Scadenza**

1. La durata in carica della Commissione per il Paesaggio corrisponde a quella del Consiglio Comunale.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione.

### **ARTICOLO 4**

#### **Incompatibilità**

1. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
  - **con la carica di consigliere del Comune.**
  - **Il medesimo incarico di esperto ambientale in altro Comune sopra i 3.000 abitanti ;**
  - **Con l'esercizio abituale di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.**
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

### **ARTICOLO 5**

#### **Conflitto d'interessi**

1. I componenti della Commissione che abbiano interessi professionali occasionali in progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione, al giudizio e all'espressione di parere e sono tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula.
2. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge.

### **ARTICOLO 6**

#### **Decadenza membri**

1. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 4 .

### **ARTICOLO 7**

#### **Assenze ingiustificate**

1. I Commissari decadono se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione per il Paesaggio, la decadenza opera di diritto ed il Presidente ne dà comunicazione alla Giunta per la sostituzione.

## **LE ATTRIBUZIONI**

### **ARTICOLO 8**

#### **Attribuzioni della Commissione**

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesistico/ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione

di pareri , obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente atto normativo nonché laddove, per la specificità e particolarità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

3. I pareri da rendersi obbligatoriamente ai sensi del presente atto normativo sono individuati ai successivi artt. 9 e 10.
4. Nel caso in cui la Commissione Comunale per il Paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa può esprimersi comunque in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo anche se questo, all'esame della Commissione Edilizia e della struttura comunale competente, sia risultato conforme al progetto preventivo.

### **ARTICOLO 9** **Pareri obbligatori ex lege**

1. Il Parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
  - a) parere ex art. 32, L.47/85 come disposto dall'art. 4 comma 2, L.R. 18/97 (sanatorie-condoni)
  - b) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.lgs 42/2004 (autorizzazione e compatibilità paesistiche)

### **ARTICOLO 10** **Altri pareri obbligatori**

1. Il parere della Commissione per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:
  - a) opere pubbliche comunali ove sia presente un impatto paesaggistico;
  - b) interventi di arredo urbano;
  - c) interventi sul verde pubblico;
  - d) piani attuativi;
  - e) pareri espressi da Enti Sovraccomunali;

### **ARTICOLO 11** **Casi di esclusione del parere**

1. La richiesta di parere alla Commissione per il Paesaggio non è obbligatoria nei seguenti procedimenti:
  - a) dichiarazione di inizio attività ex art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993 n. 493 come sostituito dall'art. 2, comma 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662 (D.I.A.) che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato
  - b) permesso di costruire – art. 22.7 – (ex autorizzazioni edilizie) che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato.
2. Per interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:
  - a) ristrutturazioni interne di immobili manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'esteriore aspetto del fabbricato;
  - b) proroga del permesso di costruire (se non superiore a 12 mesi e per una sola volta)
  - c) voltura del permesso di costruire;
  - d) diniego di autorizzazione paesistica quando il diniego stesso sia automaticamente da ricollegarsi a difformità ambientali;
  - e) carenza documentale non integrata in sede istruttoria, tale da determinare il diniego di autorizzazione paesistica;
  - f) Nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'attenzione della Commissione.

## **ARTICOLO 12**

### **Modalità di valutazione della Commissione per il Paesaggio**

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime sui progetti elencati ai precedenti articoli che le vengono sottoposti dal Presidente.
2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione si esprime con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale del territorio.
3. In particolare la Commissione valuta:
  - a) la compatibilità rispetto al vincolo specifico del territorio comunale
  - b) l'impatto estetico-visuale dell'intervento
  - c) il rapporto con il contesto e il suo inserimento ambientale
  - d) la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti e la compatibilità con le opere pubbliche
4. In ogni caso il parere della Commissione deve essere adeguatamente e congruamente motivato.
5. La Commissione esprime, nei modi indicati dalla stessa legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico-ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
6. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad es. Piano Paesistico regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici).

## **FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 13 Convocazione**

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio si riunisce, di norma, in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Responsabile dell'Area Tecnica lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Responsabile dell'Area Tecnica. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
3. La struttura tecnico-urbanistica, pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria per effettuare in tempo utile la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale per l'espressione dei pareri di competenza.
4. La Commissione Comunale per il Paesaggio verrà convocata preferibilmente negli orari di presenza del Responsabile dell'Area Tecnica in ragione della necessaria consulenza in materia edilizia ed urbanistica e dei chiarimenti dovuti di cui al successivo art. 20.

### **ARTICOLO 14 Ordine del giorno**

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica fissa l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

**ARTICOLO 15**  
**Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinchè le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente (o suo sostituto) e di almeno un componente la Commissione.

**ARTICOLO 16**  
**Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale**

1. La relazione degli esperti in materia paesistico-ambientale, da acquisire per la riunione della Commissione, deve essere sottoscritta da almeno due Commissari, non escludendosi la possibilità che gli stessi presentino due distinte relazioni, da allegare ai verbali della Commissione.
2. La relazione scritta può essere formulata anche in modo sintetico, purchè siano chiare, comprensibili ed esaustive le valutazioni di natura paesistica relative agli aspetti di compatibilità ambientale delle opere proposte.

**ARTICOLO 17**  
**Pubblicità delle sedute**

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.

**ARTICOLO 18**  
**Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal responsabile dell'area tecnica o suo delegato appartenente all'ufficio tecnico comunale.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.
3. Le valutazioni degli esperti devono essere riportare per esteso nei verbali di seduta, allegando la relazione scritta di cui al precedente art. 16

**ARTICOLO 19**  
**Sopralluogo**

1. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere del presente regolamento. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

**ARTICOLO 20**  
**Rapporto tra Commissione e strutture organizzative comunali**

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente (Ufficio Tecnico comunale) chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

3. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante rispetto all'oggetto trattato, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.
4. Il Responsabile del Settore, nella sua qualità di segretario della Commissione Paesaggistica, e nell'ottica di una giusta informazione e cooperazione, su invito del Sindaco, riferisce al Consiglio Comunale con cadenza annuale sullo stato del paesaggio, e sui pareri espressi e relaziona sulle problematiche significative emerse nel corso delle sedute della Commissione.

# COMUNE DI INTROBIO

Provincia di Lecco



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C.E. 10572

N° 33 del Registro delle Deliberazioni

**OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005**

Il giorno **13-11-2008** alle ore **20:30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **prima** convocazione.

Risultano:

MARCONI EUSEBIO	Presente	BUZZONI GIULIO	Presente
MAGNI ANDREINA	Presente	SAMPIETRO MARCO	Presente
RUPANI MARIA GRAZIA	Presente	BRINI FABIO	Presente
BERI ANGELO	Presente	ARRIGONI GIACINTO	Presente
COMBI MARZIA	Presente		
TANTARDINI CESARE	Presente		
ARTUSI LINO	Presente		

Presenti: 11

Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Signor **FLAUTI CATELLO**.

Il Signor **MARCONI EUSEBIO - SINDACO** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: RIAPPORVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 81 DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della seguente proposta di deliberazione.



**IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO**  
MELESI GIACOMO

**INTROBIO, 13-11-2008**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della seguente proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO**  
MAGNI RAG. MARINELLA

**INTROBIO, 13-11-2008**

*Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'esame ed approvazione, la seguente proposta di deliberazione.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, all'art. 81 prevede che ogni Ente Locale titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'erogazione delle relative sanzioni, nonché l'espressione dei pareri ai sensi dell'art. 32 della Legge 47/85, istituisca e disciplini una Commissione per il Paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 23.02.2006 di istituzione della Commissione per il Paesaggio, in sostituzione della Commissione edilizia e di approvazione del regolamento relativo alla Commissione comunale per il paesaggio con la eliminazione dell'articolo 21;

Considerato che, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. è attribuita al Consiglio Comunale la determinazioni in merito alla costituzione di Commissioni ed alla Giunta Comunale la nomina di Commissioni Comunali;

Vista la Legge Urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 con particolare riferimento all'articolo 33;

Visto l'articolo del 4 DPR 380/2001;

Vista la Legge Regionale n. 12/2005, con particolare riferimento agli articoli 28-30 e 81 ,

Vista la Legge 241/90 modificata dalla L. 15/2005 in materia di partecipazione pubblica e procedimenti;

Vista la D.G.R. n. 8/7977 del 06/08/08 pubblicata sul BURL S.O. n. 34 del 18/08/2008 (allegata al presente provvedimento) che qui si recepisce ed approva integralmente, con particolare riferimento all'allegato 1 – Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio- Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio, che citano:

**Requisiti per i componenti della Commissione per il Paesaggio**

La commissione per il Paesaggio deve essere composta da un numero minimo di componenti, compreso il Presidente, stabilito sulla base della dimensione demografica degli Enti Locali, secondo la seguente tabella:

Comuni singoli o associati, Comunità Montane, Enti gestori dei Parchi, Province	Inferiore a 15.000 abitanti	Minimo 3 componenti
	Superiore a 15.001 abitanti	Minimo 5 componenti

**Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.**

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'Ente locale al quale si presenta la candidatura.



Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

#### **Istituzione e nomina della Commissione per il Paesaggio**

Gli Enti titolari delle funzioni.....

.....omissis.....

**Al riguardo si precisa che i componenti non possono essere contestualmente membri della commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Ente Locale.**

.....omissis.....

**Gli enti locali titolari di funzioni paesaggistiche che abbiano già istituito una Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, non debbono provvedere ad una nuova istituzione qualora quella esistente risulti, sulla base di esplicita dichiarazione dell'ente, adeguata e conforme ai presenti criteri.**

Richiamate le deliberazioni:

- di C.C. n. 5 del 23/02/06 di modifica del regolamento edilizio (per l'introduzione della C.D.P.) e di approvazione del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione per il Paesaggio (C.d.P.);
- di G.C. n. 30 del 30/03/06 di nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio di cui all'articolo 81 della L.R. n. 12/2005;

Considerato che:

- il regolamento per il funzionamento della C.d.P. approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23/02/06 citava:

#### **Articolo 1 - Composizione**

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, composto da 3 membri con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta operando con almeno la presenza di 2 membri di cui uno il Presidente. Nel caso di presenza di due rappresentanti e di parità di voti vale il voto del Presidente.
2. E' membro di diritto della C.C.P. il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata che ne è anche Presinete. I restanti due componenti con diritto di voto devono essere esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione.
3. La Commissione per il Paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Responsabile dell'area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata, la funzione di Presidente può essere assunta dal suo sostituto d'ufficio o un suo delegato.

#### **Articolo 2- Nomina e designazione**

1. La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Comunale.

.....omissis.....

#### **Articolo 4- Incompatibilità**

1. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
  - con la carica di consigliere del Comune;
  - il medesimo incarico di esperto ambientale in altro Comune sopra i 3.000 abitanti;
  - con l'esercizio abituale di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sovracomunale sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il Paesaggio.

#### **Articolo 5- Conflitto d'interessi**

1. I componenti della commissione che abbiano interessi professionali in progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione, al giudizio e all'espressione di parere e sono tenuti a non partecipare all'esame della pratica allontanandosi dall'aula.
2. Tale obbligo sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge.

#### **Articolo 6- Decadenza membri**

1. I membri della commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 4.

.....omissis.....

#### **Articolo 13 - Convocazione**

1. La Commissione Comunale per il Paesaggio si riunisce, di norma, in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione.
3. La struttura tecnico-urbanistica, pone a disposizione dei commissari tutta la documentazione necessaria per effettuare in tempo utile la valutazione di compatibilità paesistico-ambientale per l'espressione dei pareri di competenza.
4. La Commissione Comunale per il Paesaggio verrà convocata preferibilmente contestualmente alla Commissione Edilizia Comunale. Quando le Commissioni si riuniscono contestualmente e qualora i presidenti delle due Commissioni fossero diversi, funge da presidente della Commissione congiunta il presidente della Commissione per il Paesaggio.

#### **Articolo 14 -Ordine del giorno**

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salvo emergenze e opere di pubblica utilità.

#### **Articolo 15 - Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinchè le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente (o suo sostituto) e di almeno un componente la Commissione.

Rilevato che la nuova DGR introduce l'esigenza di modificare il regolamento in funzione delle nuove disposizioni in essa introdotte con particolare riferimento al Presidente ed alle sue qualifiche;

Ritenuto opportuno provvedere secondo le proprie competenze all'approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio comunale secondo quanto disposto dalla DGR N. 8/7977 del 06/08/08;

Visto l'allegato Regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto opportuno provvedere demandando poi alla Giunta comunale per la nomina del Presidente e degli eventuali commissari aggiuntivi in funzione della stessa DGR;

VISTI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000:  
-dal Tecnico comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

#### **DELIBERA**

- 1- Di ribadire che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 2- Di modificare il regolamento per l'istituzione e funzionamento della Commissione per il Paesaggio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5/2006 come da allegato alla presente sotto la lettera "A",
- 3- Di dare atto che la Commissione Paesaggio esistente sarà modificata di conseguenza dalla Giunta Comunale in funzione del nuovo regolamento approvato.



#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Vista la proposta di deliberazione sopra citata;*

*Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.*

*Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dagli intervenuti*

#### **DELIBERA**

*1 - Di approvare integralmente la suindicata proposta di deliberazione.*

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE  
MARCONI EUSEBIO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
FLAUTI CATELLO**



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

INTROBIO 13-12-2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
FLAUTI CATELLO**



### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14-12-2008 ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

INTROBIO: 14-12-2008

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
FLAUTI CATELLO**

